

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2340

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 19 settembre 1973

Riconoscimento del servizio di docente non di ruolo prestato dal personale direttivo delle scuole d'istruzione elementare, secondaria ed artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 19 giugno 1970, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, nel riconoscere il servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado, ha introdotto un importante e giusto criterio nella determinazione dello sviluppo della carriera del personale di ruolo in servizio presso le predette scuole. Con la legge citata, il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo è stato riconosciuto all'atto del superamento del periodo di prova nei limiti e alle condizioni di cui appresso. Agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di 4 anni; il servizio eccedente i 4 anni viene valutato agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.

La ricostruzione della carriera è stata effettuata gradualmente per evidenti motivi di bilancio, riconoscendo con decorrenza dal 1° luglio 1970, non più di due anni di servizio; il rimanente servizio utile ai fini della progressione di carriera è riconosciuto con de-

correnza 1° luglio 1971; gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio decorrono dal 1° gennaio 1972. Il legislatore, preoccupato giustamente di estendere il beneficio stabilito dalla legge a tutti i possibili aventi diritto, ha espressamente stabilito, nell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge citato, che « i riconoscimenti di servizio operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, cesseranno dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 e il 1° gennaio 1972 ».

L'articolo 8 del decreto-legge in questione stabilisce inoltre che « al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio d'insegnamento non di ruolo prestato a determinate condizioni, è riconosciuto, ai soli fini economici, con decorrenza per un terzo dal 1° luglio 1970, per un altro terzo dal 1° luglio 1971 e per il restante terzo dal 1° gennaio 1972 ».

Senonché, per un caso che il legislatore non poteva prevedere, col 1° gennaio 1971 sono stati immessi nel ruolo dei presidi degli

istituti tecnici commerciali e per geometri n. 88 vincitori del relativo concorso bandito con decreto ministeriale 9 settembre 1966, ai quali sono riconoscibili i primi due anni di servizio non di ruolo al 1° luglio 1970 nella carriera di professore, mentre nessun riconoscimento dei decreti provveditoriali emessi è stato approvato dalle delegazioni regionali della Corte dei conti per il restante servizio, poiché, secondo l'espressa dizione dell'articolo 8, il personale suddetto non rivestiva la qualifica di preside di ruolo « alla data di entrata in vigore » del decreto-legge n. 370.

Pertanto, su centinaia di migliaia di dipendenti interessati al provvedimento in questione, solo le 88 persone citate non hanno potuto beneficiare di un provvedimento che il legislatore intendeva chiaramente estendere a tutti i dipendenti di ogni grado e tipo di scuola.

Il provvedimento legislativo, che si propone per ovviare a tale palese ingiustizia, non comporta alcun onere finanziario poiché i provveditori agli studi, come si è già detto, avevano emesso i decreti di ricostruzione della carriera al personale in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche il servizio di insegnamento non di ruolo di cui l'interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, o quello eccedente i limiti previsti dallo stesso comma, e quello di cui l'interessato non ha del pari beneficiato nella carriera di insegnante ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, è riconosciuto ai soli fini economici, con decorrenza per un terzo dal 1° luglio 1970, per un altro terzo dal 1° luglio 1971 e per il restante terzo dal 1° gennaio 1972.

Il beneficio sarà applicato, a richiesta, nella classe di stipendio successiva alla prima.